

ALLEGATO B

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E IL SIG/LA SIGRA /LA SOCIETA'

PER LA SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA/TECNICA/MISTA DELL'INIZIATIVA

Tra il Comune di Figline e Incisa Valdarno (di seguito sponsee) P.Iva e C.F. 06396970482 con sede a Figline e Incisa Valdarno (FI) in Piazza del Municipio 5, rappresentato dal responsabile del Servizio Cultura e Marketing territoriale, ai sensi degli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 e 50 dello Statuto Comunale, esclusa quindi qualsiasi sua personale responsabilità;

e

l'Operatore _____ (di seguito sponsor) avente sede legale in _____ CF / P.IVA _____, codice destinatario per fatturazione elettronica _____, legalmente rappresentata dal Sig./Sig.ra _____, in qualità di _____, che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la suindicata sede;

PREMESSO CHE

- l'art. 19, comma 1 del D.lgs. 50 del 2016 prevede che: "L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.
- con delibera della Giunta comunale n.313 del 05.12.2022 è stato approvato l'Avviso pubblico per la ricerca di sponsor a sostegno di iniziative promosse nel 2023 dal Servizio Cultura e Marketing territoriale;
- con determinazione n.1674 del 30.12.2022 il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha disposto l'organizzazione dell'iniziativa _____;
- lo sponsor _____ ha formulato l'offerta di sponsorizzazione per la realizzazione dell'iniziativa pari ad € _____;
- che lo stesso sponsor si è impegnato ad erogare a fronte dell'impegno da parte dello sponsee di eseguire le controprestazioni sotto descritte;
- le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra lo sponsee e lo sponsor _____ a sostegno dell’iniziativa denominata _____ in programma in data _____.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione sino alla data di ultimazione dell’iniziativa, prevista per il giorno _____.

ART. 3 – OBBLIGHI PER LO SPONSOR

Lo sponsor si impegna ad erogare un importo pari a € _____ in favore del Comune di Figline e Incisa Valdarno per una delle seguenti forme di sponsorizzazione:

- finanziaria
- tecnica
- mista

in qualità di:

- main sponsor
- media partner
- sponsor sostenitore
- sponsor finanziatore

ART. 4 – OBBLIGHI DELLO SPONSEE

Lo sponsee si obbliga a veicolare il logo dello sponsor _____ sul seguente materiale previsto per l’iniziativa:

- MANIFESTI 70x100 cm
- VOLANTINI A5
- MANIFESTI 6x3 metri
- SITO INTERNET
- SOCIAL MEDIA (Facebook – Instagram – LinkedIn)
- ALTRO:

Lo sponsor è direttamente responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che concerne la veridicità o altre modalità connesse.

Lo sponsor si impegna a condividere con lo sponsor le bozze del materiale pubblicitario sopra concordato al fine di ottenerne l'approvazione per la stampa.

ART. 5 – OBBLIGHI FISCALI

Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € _____ oltre IVA % per un totale di € _____ il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al presente accordo.

Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo sponsor secondo le procedure previste dalla normativa fiscale attualmente in vigore.

ART. 6 – RESPONSABILITA'

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

Lo Sponsor è tenuto a mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati. Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Figline e Incisa Valdarno.

ART. 7 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

ART. 9 – PENALI

Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043, in caso di inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, quest'ultimo sarà obbligato a versare al Comune di Figline e Incisa Valdarno, entro 15 giorni solari dalla richiesta, una somma pari al doppio del valore della sponsorizzazione aggiudicata. L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da contestazione dell'inadempimento allo sponsor che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che lo sponsor abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile Unico di procedimento procederà senza indugio all'applicazione della penalità.

ART. 10 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale con preavviso scritto.

In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione:

a) quando lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;

b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto o allo Sponsor l'effettuazione dei propri impegni;
La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.

ART. 11 – RECESSO

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore che determinino l'annullamento dell'evento.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679, i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall'Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

ART. 14 – IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Firenze.

ART. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Figline e Incisa Valdarno, _____

Per _____
Il legale rappresentante

Per il Comune di Figline e Incisa Valdarno
Il resp. Servizio Cultura e Marketing territoriale
Dott. Samuele Venturi